

Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 , emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016 n. 178

Art. 1

(Modifica all'art. 4 del DPRReg. 178/2016)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016 n. 178 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14), è sostituito dal seguente:
"3. Qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali, nel calcolo dell'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari e rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: 2,83 per distributori di carburante; 5 per rivendite di giornali; 10 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari."

Art. 2

(Modifica all'art. 5 del DPRReg. 178/2016)

1. Dopo la lettera o) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 178/2016, è aggiunta la seguente:
"p) spese di locazione."

Art. 3

(Modifica all'art. 8 del DPRReg. 178/2016)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 178/2016 è sostituito dal seguente:
"1. La domanda per accedere al contributo è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione – Servizio coordinamento politiche per la montagna, dal 1 gennaio ed entro il 30 aprile di ogni anno."

Art. 4

(Modifica all'art. 11 del DPREg. 178/2016)

1. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 178/2016, le parole: "entro 15 giorni", sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni".

Art. 5

(Modifiche all'art. 14 del DPREg. 178/2016)

1. Al primo e secondo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 178/2016 le parole: "31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda".

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE